



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Verbale n. 9 della riunione tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile il giorno 20 aprile 2021

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	in videoconferenza	
Cinzia CAPORALE ¹	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	In videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	
Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Ordine del giorno, di cui alla nota di convocazione del 15 aprile 2021:

1. Ulteriori valutazioni circa l'utilizzo del c.d. *Green Certificate* (seguito da seduta del 16 aprile);
2. Richiesta di parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri circa la ripresa delle attività sportive e i relativi protocolli e linee guida, nonché circa la ripresa delle attività nel settore turistico, ricettivo e della ristorazione;
3. Quesiti relativi alle misure connesse alla frequenza delle scuole "in presenza";
4. Valutazione circa la possibile ripresa delle attività nel settore del wedding;
5. Varie ed eventuali.

¹ Collegata in TC alle 18.05.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

FL

W



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

La seduta inizia alle ore 17,05.

PARERE IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA RICEVUTA DAL SIG. MINISTRO DELLA SALUTE SULLA PROSECUZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA RELATIVO AL RISCHIO SANITARIO CONNESSO ALL'INSORGENZA DI PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI

Il Coordinatore propone di anteporre alla trattazione dei singoli punti all'ordine del giorno, l'esame del punto "varie ed eventuali" in quanto alcune tematiche rivestono caratteri di urgenza. Tra queste, particolare urgenza ha la richiesta formulata al Comitato dal Capo di Gabinetto del Ministero della Salute di una rivalutazione dei dati aggiornati sull'andamento epidemiologico del contagio da Sars-CoV-2, finalizzata a valutare l'attualità dell'emergenza sanitaria e la necessità di conservare le misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale (allegato). Tanto, in considerazione della imminente scadenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e prorogato con successive delibere del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021.

All'esito della discussione sul punto, il Comitato unitariamente concorda su quanto segue:

In relazione alla richiesta pervenuta in data 19 aprile 2021 dal Sig. Ministro della Salute in merito all'opportunità di mantenere le misure contenitive precauzionali adottate con la normativa emergenziale, il CTS, unanimemente, sulla base delle evidenze epidemiologiche all'oggi esistenti con il conseguente impatto sul sistema sanitario nazionale e dei possibili scenari che potrebbero configurarsi, ritiene che esistano le oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

FL
H



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 precauzionali adottate con la normativa emergenziale. Al fine di garantire un adeguato sviluppo dalla campagna vaccinale, con l'obiettivo di immunizzare, nel minor tempo possibile, il maggior numero possibile di persone, ribadendo la priorità per coloro che sono connotati da condizioni di fragilità per ragioni anagrafiche o di patologia concomitante, suggerisce di estendere il mantenimento delle misure sopra ricordate almeno fino al 31 luglio 2021.

Prima di affrontare le questioni di merito, il Coordinatore, richiamando alcuni recenti episodi, ritiene necessario che il Comitato riesami e ridiscuta la tematica dell'obbligo di riservatezza che incombe su ciascun suo componente, nonché del connesso obbligo di astenersi dalla comunicazione pubblica sugli argomenti esaminati dal CTS, nel rispetto della riserva prevista dall'O.C.D.P.C. n. 751 del 2021 in favore di un portavoce unico (questioni, queste, già esaminate nella prima riunione del 19 marzo 2021).

All'esito della discussione su tali punti, il CTS ribadisce la necessità che sui lavori e sugli atti del Comitato – ivi compresa la fissazione dell'ordine del giorno delle riunioni, nelle more dello svolgimento delle medesime – sia mantenuta, dai Componenti, la più rigorosa riservatezza e che i medesimi Componenti abbiano cura che analoga riservatezza sia garantita dai propri collaboratori, nell'eventualità che questi possano venire a conoscenza di taluni di tali atti.

Il Comitato condivide, inoltre, che l'esigenza di accentramento della comunicazione esterna sui lavori del Comitato e sulle determinazioni da esso adottate implichi anche che, qualora un Componente ritenga di partecipare al dibattito pubblico relativamente a materie che sono astrattamente di competenza del CTS, ma che non siano state già trattate in seno al Comitato, renda chiara ed esiga che sia resa palese tale circostanza (esercitando, ove possibile, anche un controllo in tal senso). Questa determinazione è fondamentale per far sì che le opinioni così divulgate vengano

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE

FL

A



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 espresse a titolo strettamente personale, evitando che siano in alcun modo attribuibili all'intero CTS, il quale potrà semmai decidere di divulgare posizioni condivise solo dopo adeguato confronto e compiuta concertazione, al meglio, utilizzando il canale ufficialmente identificato nel portavoce. Il CTS ritiene, comunque, opportuno che ciascun componente eserciti, nella misura del possibile, il *self restraint* rispetto a tali forme di comunicazione.

Il Coordinatore propone, quindi, di esaurire le questioni varie ed eventuali esaminando una richiesta formulata con nota del 19 aprile 2021 dal Capo di Gabinetto del Ministero dell'Istruzione, indirizzata anche al Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, pertinente alle modalità di espletamento delle prove scritte "suppletive" relative della procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetta con i decreti dipartimentali n. 510 del 23 aprile 2020 e n. 783 dell'8 luglio 2020. Nonostante le prove del suddetto concorso si siano già concluse, il Ministero dell'Istruzione, al fine di ottemperare a diversi provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo, dovrà, infatti, calendarizzare nei prossimi giorni ulteriori sessioni per un numero limitato di candidati che, a suo tempo, non avevano potuto parteciparvi per "impossibilità oggettiva". Il Dipartimento della Funzione Pubblica, interpellato con nota del 16 aprile 2021, per conoscere se le suddette prove potessero continuare – per evidenti ragioni di rispetto del bando e di parità di trattamento dei concorrenti – ad avere la durata 150 minuti, come previsto dal bando di concorso e in analogia alle prove precedentemente espletate dalla generalità dei candidati, in deroga a quanto previsto dal «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del 15 aprile 2021 (che fissa, al punto 10, 2° cpv. la durata massima delle prove in 60 minuti), ha ritenuto, con nota del 19 aprile 2021, di poter assentire allo svolgimento

FL

H

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751 delle prove suppletive per la durata di 150 minuti «salvo diverso avviso del Comitato tecnico-scientifico».

Il CTS, ricordato che il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici è stato redatto e pubblicato anche sulla scorta di un parere reso dal Comitato nella seduta del 29 marzo 2021, evidenzia che la durata massima delle prove, fissate in sessanta minuti, era stata ivi prescritta anche tenendo conto dei limiti di affollamento delle sedi di concorso che, nel medesimo Protocollo, venivano autorizzati. In condizioni di sensibile minore affollamento e stante la peculiarità della situazione, una volta che siano rispettate e ove possibile incrementate le altre prescrizioni di sicurezza (come, ad esempio, quella dalla distanza dei candidati), il CTS ritiene, quindi, possibile che – se, come nel caso di specie, si renda assolutamente indispensabile superare il limite di durata indicato, stabilendolo in 150 minuti – sia autorizzato lo svolgimento delle prove con tale modalità.

Il Coordinatore propone, quindi, di esaminare il **punto 1** all'ordine del giorno, nell'introdurre il quale rende noto di avere tenuto nella mattinata odierna, unitamente al Portavoce, un'audizione presso la I^a Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, avente ad oggetto l'utilizzo del *Green Certificate*, oltre che come condizione per consentire la circolazione internazionale e interregionale delle persone, anche come possibile strumento per favorire il trasporto pubblico o l'accesso a spettacoli e a eventi. Il Coordinatore riferisce che nel corso dell'audizione sono stati evidenziati in maniera chiara i potenziali benefici dello strumento, ma anche qualche possibile limite, quale ad esempio la validazione dei tamponi utilizzati, i quali andrebbero standardizzati a livello europeo ed effettuati da personale sanitario specializzato. Inoltre, il tampone offre una valutazione della potenziale contagiosità della persona che a esso si sottopone riferita al preciso istante della realizzazione, essendo implicito che la situazione potrebbe mutare a distanza di pochi giorni. Sulla

FL

★

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

vaccinazione, è stato rappresentato che persistono margini di incertezza circa il fatto che all'immunità dalla malattia (cioè protezione da sviluppo di patologia grave) si accompagni anche l'immunità sterilizzante (intesa come capacità del vaccino somministrato di prevenire il contagio del soggetto ricevente), nonché sulla durata dell'immunità. È stato, infine, sottolineato che l'utilizzo del certificato deve essere accompagnato da una attenta campagna di comunicazione, tale da escludere che questo conferisca un'inappropriata sensazione di immunità e induca le persone a non rispettare le ordinarie indicazioni di prevenzione del rischio di contagio.

Intervengono diversi componenti, i quali rilevano come vi sia ancora dibattito sui modi per dare contenuto ad alcune definizioni contenute nel regolamento dell'Unione europea, quale ad esempio quella di persona guarita (per la quale il regolamento prevede la necessità di una certificazione pubblica, che non può essere rilasciata prima che siano trascorsi 11 giorni dalla prima diagnosi di positività, la quale avrà un'efficacia di 180 giorni). Quanto alla diagnostica, viene ribadito che, allo stato, lo standard resta il tampone nasofaringeo, sino a quando non si raggiungeranno maggiori certezze relativamente ai tamponi su saliva, ad oggi ancora in fase sperimentale. Viene rilevato, inoltre, che il diffondersi del *Green Certificate* e della relativa domanda di test per le persone non vaccinate o precedentemente non esposte al nuovo Coronavirus, potrebbe determinare problematiche organizzative, che andranno, quindi, opportunamente prevenute, anche sul fronte dell'approvvigionamento dei tamponi e dell'altro materiale diagnostico. Viene evidenziata, infine, la necessità che il certificato sia uno strumento particolarmente flessibile, per consentire che la validità di esso sia costantemente allineata alla condizione effettiva del suo possessore (con particolare riguardo al termine di "validità" dei tamponi, ma anche alla scadenza del periodo di immunità presunta conferita dalla vaccinazione). Si sottolinea nel corso della discussione anche la

FL

A

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

problematica che pertiene al riconoscimento dell'uso di vaccini non approvati dall'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), ma potenzialmente impiegati in altri Paesi. All'esito della discussione, il CTS, nel condividere le valutazioni sopra riportate, conferma di ravvisare significativi vantaggi nell'adozione e diffusione del *Green Certificate*, sia per quanto riguarda la facilitazione degli spostamenti, sia per quanto riguarda l'accesso a eventi, spettacoli e locali pubblici nazionali, sottolineando, tuttavia, che dovrà trattarsi di strumento flessibile (in grado di tener conto dell'evoluzione delle conoscenze disponibili), il cui uso non potrà costituire fattore di discriminazione, né dovrà ingenerare la falsa impressione di protezione assoluta rispetto al rischio di acquisizione e trasmissione del contagio.

Anche alla luce della necessità di abbandonare la seduta espressa da alcuni componenti del CTS, alle ore 19:15 il Coordinatore dichiara chiusa la seduta, rimandando alla giornata seguente la trattazione dei rimanenti punti all'ordine del giorno.

	Presente	Assente
Franco LOCATELLI (coordinatore)	X	
Silvio BRUSAFERRO (portavoce)	in videoconferenza	
Sergio FIORENTINO (segretario)	X	
Sergio ABRIGNANI	In videoconferenza	
Cinzia CAPORALE	in videoconferenza	
Fabio CICILIANO	X	
Donato GRECO	In videoconferenza	
Giuseppe IPPOLITO ²	X	
Alessia MELEGARO	in videoconferenza	

FL

² Ha lasciato la seduta alle ore 19,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ex O.C.D.P.C. 3 febbraio 2020, n. 630, come modificata dalla O.C.D.P.C. 17 marzo 2021, n. 751

Giorgio PALÙ	in videoconferenza	
Giovanni REZZA	in videoconferenza	

Verbale approvato dopo condivisione via e.mail da parte di tutti i Componenti.

IL COORDINATORE

Franco Locatelli

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sergio Fiorentino

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



Ministero della Salute

IL CAPO DI GABINETTO

Ministero della Salute

GAB

0006509-P-19/04/2021

I.2.b.a/2020/21



Giuliano Profano

in considerazione della imminente scadenza dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021, è necessaria una rivalutazione dei dati aggiornati sull'andamento epidemiologico del contagio da Sars-Cov 2, finalizzata a valutare l'attualità dell'emergenza sanitaria e la necessità di conservare le misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Al riguardo, Ti chiedo di voler sottoporre la predetta istanza, con ogni consentita urgenza, alle valutazioni del Comitato tecnico scientifico.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto

A. Locatelli

prof. Franco Locatelli
Coordinatore Comitato tecnico scientifico
Dipartimento della protezione civile
Presidenza del Consiglio dei ministri

e p.c.

Ing. Fabrizio Curcio
Capo Dipartimento della protezione civile
Presidenza del Consiglio dei ministri



Ministero dell'Istruzione
Ufficio di Gabinetto

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 19 aprile (Allegato 2) ha ritenuto di poter assentire allo svolgimento delle prove suppletive per la durata di 150 minuti "salvo diverso avviso del Comitato tecnico-scientifico".

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di avere conferma, da parte del Comitato tecnico scientifico, dell'orientamento già espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

D'ORDINE DEL MINISTRO
IL CAPO DI GABINETTO
Cons. Luigi Fiorentino



Firmato digitalmente da
FIORENTINO LUIGI
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Trasmissione a mezzo PEC

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

E p.c. Al Capo di Gabinetto Ministro
dell'istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Oggetto: Procedura straordinaria ex D.D. n. 510/20 – predisposizione prove suppletive all'esito di pronunce giurisdizionali TAR/Consiglio di Stato – richiesta parere su applicabilità Protocollo concorsi pubblici del 15 aprile 2021

Con riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta che le prove originariamente previste per i soggetti regolarmente iscritti alla predetta selezione sono state articolate in sessioni della durata di 150 minuti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 (*lex specialis*), e sono state, infine, esperite dal 22 ottobre al 3 novembre 2020 e, successivamente, dal 15 al 19 febbraio 2021, all'esito dell'intervenuta sospensione di tutte le procedure concorsuali ad opera delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020.

Le suddette prove, pertanto, sono allo stato in fase di correzione da parte delle competenti commissioni nominate, onde consentire l'approvazione delle relative graduatorie di merito al fine di procedere all'immissione in ruolo dei vincitori in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico 2021/22.

Le procedure di correzione dovranno, a tale scopo, concludersi entro e non oltre il termine del 10 giugno 2021.

È nota, tuttavia, l'intervenuta ammissione giudiziale di alcuni soggetti assenti alle prove scritte, per lo più per "impossibilità oggettiva" derivante dalle restrizioni alla libera circolazione in dipendenza delle disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-SARS 19, a mezzo statuizione dell'obbligo di quest'Amministrazione di predisporre prove suppletive.

Quest'Amministrazione si trova, pertanto, nella necessità di procedere urgentemente all'esperimento delle suddette prove suppletive, al fine di dare tempestiva ottemperanza ai



Ministero dell' Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

provvedimenti cautelari restituiti compatibilmente con l'esigenza di implementazione del personale docente per l'avvio del prossimo anno scolastico.

E' stata dunque ipotizzata la calendarizzazione delle prove suppletive dal 10 al 15 maggio pv, previa pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile 2021.

Al riguardo, il D.L. 1 aprile 2021, n. 44, all'art. 10 comma 9, prevede che "dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni".

In attuazione del ricordato disposto, il Protocollo concorsi pubblici pubblicato da codesto Dipartimento in data 15 aprile 2021 disciplina, al punto 10, 2° cpv., che "**In ogni caso, le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti**".

L'applicazione alle prove suppletive del termine appena richiamato si pone in palese contrasto con la disciplina applicata in tema di durata della prova, pari a 150 minuti, prevista dall'art. 13 comma 1 D.D. n. 510/20.

Ne consegue che l'eventuale applicazione delle ricordate linee guida a queste ultime comporterebbe una evidente disparità di trattamento tra i candidati iscritti che hanno sostenuto la prova scritta contemplata dalla *lex specialis* nelle precedenti sessioni calendarizzate nei mesi di ottobre 2020 e febbraio 2021 e gli aspiranti interessati a sostenere la prova in esecuzione delle ricordate pronunce del Giudice Amministrativo. Alternativamente, quest'Amministrazione si vedrebbe costretta a non dare luogo all'espletamento delle prove suppletive sino alla cessazione dello stato emergenziale.

Le prove suppletive, invero, nell'ipotesi di articolazione nei termini contemplati dal Protocollo pubblicato, dovrebbero avere una durata inferiore (60 minuti a fronte di 150 minuti) ed una complessità necessariamente adeguata al tempo concesso per la soluzione del quesito proposto.

Quanto sopra doverosamente premesso, si chiede il motivato avviso di codesto Dipartimento sull'ipotesi di estensione alle predette prove suppletive delle norme contemplate nel bando di concorso, ovvero della durata della prova concorsuale pari a 150 minuti, in deroga alle disposizioni introdotte in attuazione del D.L. n. 44/2021, onde assicurare omogeneità di condizioni a tutti gli aspiranti all'immissione in ruolo quali docenti della scuola secondaria.

Si ringrazia della sicura, fattiva collaborazione e si resta, in ogni caso, a disposizione per le ulteriori interlocuzioni di ravvisata opportunità.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Stefano Versari



Firmato digitalmente da VERSARI
STEFANO
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per i concorsi e il reclutamento
Servizio per la gestione e il supporto

Al Ministero dell'istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
dpit@postacert.istruzione.it
DPIT.segreteria@istruzione.it

e, p.c. Al Capo di Gabinetto Ministro
dell'istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Oggetto: Procedura straordinaria ex D.D. n. 510/20 - predisposizione prove suppletive all'esito di pronunce giurisdizionali TAR/Consiglio di Stato - richiesta parere su applicabilità Protocollo concorsi pubblici del 15 aprile 2021.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 568 del 16 aprile 2021 con cui codesto Ministero chiede il parere di questo Dipartimento in merito alla possibilità di prevedere che, in sede di svolgimento, le prove suppletive della procedura in oggetto¹ abbiano una durata pari a 150 minuti, in linea con quanto disposto dal bando di concorso e in analogia alle prove già espletate nell'ambito della stessa procedura.

L'esigenza di chiarimento si rende necessaria a fronte della previsione contenuta nel "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" adottato dal Dipartimento della funzione pubblica il 15 aprile 2021 e validato dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 29 marzo 2021² secondo cui le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti.

Nella citata nota si evidenzia che *"le prove originariamente previste per i soggetti regolarmente iscritti alla predetta selezione sono state articolate in sessioni della durata di 150 minuti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 (lex specialis), e sono state, infine, esperite dal 22 ottobre al 3 novembre 2020 e, successivamente, dal 15 al 19 febbraio 2021, all'esito dell'intervenuta sospensione di tutte le procedure concorsuali ad opera delle disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020. (...) È nota, tuttavia, l'intervenuta ammissione*

¹ Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

² Adottato ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del DL 44/2021, in corso di conversione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio per i concorsi e il reclutamento
Servizio per la gestione e il supporto

giudiziale di alcuni soggetti assenti alle prove scritte, per lo più per "impossibilità oggettiva" derivante dalle restrizioni alla libera circolazione in dipendenza delle disposizioni di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-SARS 19, a mezzo statuizione dell'obbligo di quest'Amministrazione di predisporre prove suppletive."

Al riguardo, considerata la specificità della procedura di reclutamento e tenuto conto della necessità di garantire la parità di trattamento tra i candidati del medesimo concorso, si ritiene che codesto Ministero possa prevedere che le prove suppletive, da svolgere in ottemperanza alle pronunce giurisdizionali intervenute, abbiano una durata pari a quella prevista dal bando di riferimento, salvo diverso avviso del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

Ciò detto, resta ferma la necessità di garantire il pieno rispetto delle misure previste dal citato Protocollo a tutela della salute pubblica.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(dott. Marcello Fiori)